

## **TI\_GERICHTE 11.2018.73 vom 18. Juli 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-07-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2018.73](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.73)

FR: TI\_GERICHTE 11.2018.73 du 18 juillet 2019

IT: TI\_GERICHTE 11.2018.73 del 18 luglio 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico tale presupposto è dato, il Pretore avendo accertato il valore litigioso in fr. 49 850.– (sentenza impugnata, consid. 15), somma per cui AO 1 ha postulato il rigetto definitivo dell'opposizione sollevata da AP 1 al precetto esecutivo intimatogli il 9 settembre 2014. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza in questione è stata notificata alla legale del convenuto il 28 maggio 2018 (tracciamento degli invii n. 98. \_\_\_\_\_, agli atti). Presentato il 26 giugno 2018 (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

#### **E. 2**

L'appello è per principio un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Incombe perciò all'appellante indicare come la sentenza impugnata debba essere modificata (DTF 137 III 619 in alto; v. anche RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a), sicché in caso di accoglimento del ricorso la richiesta di giudizio possa sostituire il dispositivo di primo grado (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). Un appellante non può limitarsi, in altri termini, a chiedere l'annullamento puro e semplice della decisione impugnata. Un'eccezione sussiste ove la motivazione dell'appello in relazione con la sentenza impugnata permetta di capire chiaramente come la sentenza debba essere riformata (DTF 137 III 621 consid. 6.2 e 6.3; analogamente: RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d). Nella fattispecie si desume dalla motivazione dell'appello che il convenuto mira al rigetto della petizione. Egli dichiara in effetti di appellare i dispositivi n. 1, 2 e 4 della sentenza impugnata per accertamento errato dei fatti e applicazione errata del diritto (pag. 1 in fine). Ribadisce l'irricevibilità della petizione per violazione della buona fede processuale da parte della moglie, elencandone i motivi (pag. 14 e 15 punto n. 8). Contesta la competenza del Pretore (pag. 16 e 17 punto n. 9), solleva l'eccezione di litispendenza (pag. 17 e 18 punto n. 10), fa valere che la moglie ha rinunciato all'assetto pattuito il 27 febbraio 2008 (pag. 19 punto n. 12) e che il Pretore avrebbe dovuto accertare la caducità dell'accordo (pag. 20 punto n. 13). Ne discende che, seppure al limite, anche sotto il profilo della richiesta di giudizio l'appello può ritenersi ammissibile.

#### **E. 3**

L'appellante chiede di sospendere la procedura di appello e di assumere informazioni scritte dal juge de la mise en état del tribunale di A \_\_\_\_\_. In realtà non v'è alcun motivo di sospendere la causa (art. 126 cpv. 1 CPC). Intanto, si trattasse soltanto di esperire una prova, sarebbe sufficiente attenderne l'assunzione, senza dover sospendere per ciò la

procedura. Inoltre eventuali dichiarazioni scritte non possono sostituire una deposizione testimoniale, se non nelle procedure sommarie e in quelle governate dal principio inquisitorio illimitato (DTF 142 III 612 consid. 6.2 pubblicato in: RSPC 2017 pag. 35). Simili dichiarazioni non hanno quindi valore di prova (sentenza del Tribunale federale 5A\_723/2017 del 17 dicembre 2018 consid. 7.4.2 pubblicato in: RSPC 2019 pag. 159 con rinvio a Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 3<sup>a</sup> edizione, n. 12 ad art. 177; analogamente: Bohnet in : Commentaire romand, CPC, 2<sup>a</sup> edizione, n. 3 ad art. 254). Sospendere infine la procedura nell'attesa che il tribunale francese emani la sentenza di divorzio non avrebbe senso, dovendosi statuire in concreto sull'ammontare di contributi alimentari a protezione dell'unione coniugale, mentre il tribunale francese dovrà decidere – dandosi il caso – sui contributi alimentari dopo lo scioglimento del matrimonio. Nelle circostanze descritte conviene pertanto procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

#### **E. 4**

In primo luogo l'appellante riafferma che in concreto la petizione andava dichiarata irricevibile per violazione della buona fede processuale (art. 132 cpv. 3 combinato con l'art. 52 CPC), l'attrice comportandosi in modo abusivo, temerario e palesemente contraddittorio (memoriale, pag. 14, punto n. 8). Egli rimprovera alla moglie in particolare di affermare tutto e il contrario di tutto, di averlo escluso dalla vita sua e da quella dei figli, di avere avviato procedure penali nei suoi confronti, di avere rivendicato il denaro della pigione versata da suo padre come contributo alimentare rifiutandosi di pagare la propria quota per rendere agibili i locali della casa a \_\_\_\_\_, di tradire palese reticenza davanti al giudice francese nel mostrare i dati relativi a quanto essa ha incassato da quel conto fiduciario, di aggirare la legge per continuare ad arricchirsi senza causa abusando dei propri diritti. a) Il Pretore è stato di altro avviso. Egli ha ritenuto che l'azione di accertamento presentata da AO 1 fosse destinata proprio a chiarire “la natura dei pagamenti effettuati dal convenuto in passato”, (...) “indipendentemente da quanto è stato detto e scritto nei procedimenti dinanzi al giudice francese”. “In assenza per altro finora di una sentenza definitiva ed esecutiva di divorzio” – egli ha continuato – “non è in concreto ravvisabile un manifesto abuso che potrebbe giustificare l'applicazione dell'art. 132 CPC” (sentenza impugnata, consid. 3). b) L'opinione del Pretore è corretta. L'art. 132 cpv. 3 CPC invocato dall'appellante autorizza il giudice a rinviare al mittente senza formalità atti scritti dovuti a condotta processuale querulomane “o altrimenti abusiva”. Abusivo è un atto che tende a profittare indebitamente di un istituto processuale, distraendolo dalla sua vera funzione ( Bohnet , op. cit., n. 35 ad art. 132 CPC), ad esempio per guadagnare tempo, per fare sistematica ostruzione, per intasare la giustizia, per angariare o vessare la controparte ( Kramer/Erk in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2<sup>a</sup> edizione, n. 16 ad art. 132). Estremi del genere non si ravvisano in concreto. L'attrice chiede di accertare che determinati contributi alimentari siano dovuti a lei e ai figli in quanto misure a protezione dell'unione coniugale sulla base di un obbligo assunto dal marito il 27 febbraio 2008, obbligo che AP 1 contesta. Poco giova che l'interessata denoti un'indole pugnace, litigiosa o rivendicativa. E un eventuale comportamento contraddittorio nella causa di divorzio o – più in generale – ai fini del divorzio è una questione che riguarda, se mai, il processo francese. Le recriminazioni del convenuto, attinenti alla causa estera, si rivelano quindi destituite di pertinenza.

#### **E. 5**

Sostiene l'appellante che l'azione promossa da AO 1 riguarda contributi alimentari pattuiti a protezione dell'unione coniugale in un verbale del 27 febbraio 2008, mentre la somma posta in esecuzione si riferisce a prestazioni relative al periodo compreso tra il marzo del 2014 e l'agosto del 2015. Solo il giudice nel luogo di residenza dei figli – egli prosegue – poteva statuire al proposito, i minori risiedendo in Francia sin dal 2008. Il Pretore, stando a lui, non era competente in proposito (memoriale, pag. 16 punto 9). a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che per le azioni di accertamento vige il foro ordinario al domicilio del convenuto (art. 2 LDIP). Ciò vale – egli ha soggiunto – anche in applicazione dell'art. 2 par. 1 e 5 par. 2 CLug. A torto AP 1 contestava perciò la competenza del giudice adito ratione loci (sentenza impugnata, consid. 5). b) Davanti al Pretore AO 1 ha promosso un'azione di accertamento (art. 88 CPC) combinata con un'ordinaria azione di condanna per l'incasso di una somma di denaro (art. 84 CPC) con rigetto definitivo dell'opposizione sollevata dal convenuto. Non si tratta di un'azione intesa a fissare contributi alimentari per i figli, bensì di un'azione volta a chiarire se quanto pattuito il 27 febbraio 2008 davanti al Pretore nella procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora valido e, se sì, quanto AP 1 sia tenuto a versare su tale base per il lasso di tempo intercorso tra il marzo del 2014 e l'agosto del 2015 in favore di moglie e figli. Quali norme imporrebbero la competenza del giudice al domicilio dei figli per una simile azione l'appellante non indica, salvo alludere a una non meglio precisata “convenzione dell'Aia” per le questioni inerenti al diritto di filiazione. In concreto non si tratta tuttavia – come detto – di definire un contributo alimentare per i figli, ma di accertare l'efficacia (contestata da AP 1) di un accordo giudiziale concluso anni addietro a tutela dell'unione coniugale, quando moglie e figli risiedevano ancora nel Ticino. Le contestazioni dell'appellante cadono pertanto nel vuoto.

## **E. 6**

Nell'appello il convenuto torna sull'eccezione di litispendenza (pag. 17 punto n. 10), respinta dal Pretore con l'argomento che l'azione presentata da AO 1 è di accertamento e di condanna, mentre quella promossa in Francia è una causa di divorzio. Non si tratta dunque – ha rilevato il primo giudice – di un'azione concernente lo stesso oggetto (nel senso dell'art. 9 cpv. 1 LDIP), tant'è che il tribunale francese “non si chinerà sull'assetto stabilito dalle parti in protezione dell'unione coniugale” (sentenza impugnata, consid. 6). L'appellante obietta che la questione è di sapere se l'ordonnance de non conciliation del 14 settembre 2010 con cui il giudice francese autorizzava l'introduzione della causa di divorzio entro 30 mesi “abbia sostituito le misure provvisoriale decise in Svizzera, cioè quanto deciso nella sentenza del 19 ottobre 2009, posteriore al verbale d'udienza del 27 febbraio 2008”. In realtà il problema è diverso. Litispendenza sarebbe data unicamente, in concreto, qualora l'azione intentata da AO 1 l'11 aprile 2016 davanti al Pretore vertesse su questioni già sottoposte al giudizio del tribunale francese, ovvero se il tribunale francese fosse chiamato a statuire – a ragione o a torto – anche sui contributi alimentari per moglie e figli precedenti l'introduzione della causa di divorzio. Tale interrogativo sarà vagliato in appresso.

## **E. 7**

Nel merito il Pretore ha ricordato che i provvedimenti a tutela dell'unione coniugale mantengono la loro validità anche dopo l'avvio di una causa di divorzio, in Svizzera o all'estero, per lo meno finché il giudice del divorzio non li modifichi o li sopprima (sentenza impugnata, consid. 6.3). Il punto è di chiarire pertanto – egli ha continuato – se in concreto l'assetto contributivo fissato “nella transazione 27 febbraio 2008” sia stato modificato o soppresso dal tribunale francese. Riepilogata la cronistoria della fattispecie (consid. 7), egli

è giunto alla conclusione che quell'assetto è rimasto invariato. A mente sua, la dichiarazione del 10 febbraio 2011 con cui AO 1 ha ritirato l'istanza dell'8 febbraio 2008 della procedura a tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2008.14) non ha fatto decadere l'accordo del 27 febbraio 2008 (sentenza impugnata, consid. 8). E i contributi alimentari pattuiti in quell'accordo – egli ha proseguito – non sono più stati modificati o soppressi dopo di allora, nemmeno dal tribunale francese con l'ordonnance de non conciliation emessa il 14 settembre 2010, “che è di fatto l'unica decisione emanata dal giudice competente in attesa dell'emanazione della sentenza di divorzio”. Riguardo ai € 150.– mensili per ogni figlio fissati in quell'ordinanza, essi “sono stati stabiliti dal giudice francese per rapporto solamente all'entrata di € 1000.– mensili percepiti da AP 1 a titolo di rendita di invalidità, nulla essendo accennato in relazione al canone di locazione versato dall'inquilino dott. C.\_\_\_\_\_ per l'appartamento di proprietà della figlia e in usufrutto al genero” (sentenza impugnata, consid. 9.3). Sulla scorta di quanto precede il Pretore ha calcolato in complessivi fr. 43 812.– la spettanza di AO 1 (fr. 634.– per sé e fr. 900.– per ogni figlio rapportati su 18 mesi, dal 1° marzo 2014 fino al 1° agosto 2015). Da tale somma egli ha dedotto fr. 6844.85 posti in compensazione da AP 1 per spese di pernottamento e trasferta destinate fra il 30 ottobre 2009 e il 3 maggio 2010 all'esercizio del diritto di visita in Francia, spese che secondo la sentenza del 29 ottobre 2009 (sopra, lett. B) l'attrice avrebbe dovuto assumere per metà (sentenza impugnata, consid. 13). Di conseguenza, e in definitiva, egli ha accertato il credito di AO 1 in fr. 36 967.15 con interessi, importo per il quale ha rigettato in via definitiva l'opposizione sollevata il 10 settembre 2015 da AP 1 al precetto esecutivo notificatogli dall'attrice per l'ammontare di fr. 49 850.– con interessi.

## **E. 8**

L'appellante ribadisce – in sintesi – che nell'ambito della citata udienza “per incumbenti” tenutasi il 10 febbraio 2011 AO 1 ha dichiarato di ritirare la procedura a tutela dell'unione coniugale avviata l'8 febbraio 2008 (sopra, lett. A), causa che il Pretore ha stralciato dal ruolo il giorno stesso. A mente sua l'accordo giudiziale del 27 febbraio 2008 è quindi decaduto (memoriale, punti 10 e 11 seg.). Ora, si conviene che prima di togliere affrettatamente la causa dal ruolo quel 10 febbraio 2011 sarebbe stato utile precisare a verbale quale sarebbe stata la sorte dell'accordo raggiunto in udienza il 27 febbraio 2008, soprattutto per quanto atteneva ai contributi alimentari, pattuiti solo verbalmente. Ove si consideri tuttavia che, secondo giurisprudenza, il ritiro di un'azione di divorzio lascia sussistere l'eventuale assetto cautelare decretato (o concordato) pendente causa finché i coniugi rimangono separati e nessuno di loro chieda la modifica di tale assetto dinanzi al giudice dei provvedimenti a tutela dell'unione coniugale (DTF 137 III 614), analogo principio si applica verosimilmente nel caso in cui un coniuge ritiri un'istanza a tutela dell'unione coniugale. Ciò induce a concludere che nella fattispecie la “transazione 27 febbraio 2008” non è decaduta. Comunque sia, nella fattispecie AO 1 ha adito il Pretore anche con una seconda istanza a tutela dell'unione coniugale, il 5 agosto 2008 (sopra, lett. B). E statuendo con decisione del 19 ottobre 2009 su quell'istanza, il Pretore ha specificato che “in relazione ai contributi alimentari per moglie e figli rimangono valide le pattuizioni di cui all'accordo a verbale del 27 febbraio 2008 (inc. DI.2008.14)”, contributi che ammontano a fr. 634.– mensili per la moglie e a fr. 900.– mensili per ogni figlio (consider. 10). Ne segue che, almeno per i contributi alimentari a carico di AP 1 dal marzo del 2014 fino all'agosto del 2015, fa stato – se non l'accordo giudiziale del 27 febbraio 2008 – il pronunciato del 19 ottobre 2009 con cui il Pretore ha fissato autoritativamente contributi di mantenimento a tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2008.159). Tale decisione è passata in giudicato.

Rimane da esaminare se l'assetto definito dal Pretore a tutela dell'unione coniugale sia stato modificato dal giudice francese dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio.

#### **E. 9**

Dagli atti si evince che il 15 gennaio 2010 AO 1 ha dato avvio alla procedura di divorzio davanti al Tribunal de Grande Instance di A\_\_\_\_\_ (sopra, lett. C), chiedendo al marito – tra l'altro – un contributo di mantenimento cautelare di € 200.– mensili per ogni figlio. In un'ordonnance de non conciliation del 14 settembre 2010 quel tribunale ha autorizzato l'introduzione della causa entro 30 mesi e ha obbligato AP 1 a versare un contributo cautelare di € 150.– mensili per ogni figlio. AO 1 ha intentato causa il 4 aprile 2012, postulando – in particolare – la condanna del marito a erogare un contributo alimentare di € 300.– mensili complessivi per A\_\_\_\_\_ e M\_\_\_\_\_ (sopra, lett. D). Con ordinanza del 7 dicembre 2012 il juge de la mise en état del Tribunal de Grande Instance ha regolato taluni punti, ma non la questione dei contributi alimentari. Risulta invece che in una successiva ordinanza del 31 gennaio 2014 lo stesso giudice ha respinto una richiesta di AP 1 intesa alla soppressione dei contributi alimentari per i figli. Tale decisione è stata confermata il 26 marzo 2015, su ricorso del convenuto, dalla Cour d'appel, la quale ha precisato nondimeno che la richiesta di AP 1 inerente a quei contributi riguardava la sospensione – non la soppressione – dei medesimi (sopra, lett. E). Non consta in ogni modo che dopo di allora siano intervenute altre decisioni del tribunale francese riguardo al mantenimento dei figli pendente causa.

#### **E. 10**

Ciò posto, il contributo alimentare di fr. 634.– mensili in favore di AO 1 stabilito a tutela dell'unione coniugale, se non con l'accordo giudiziale del 27 febbraio 2008 con la sentenza 19 ottobre 2009 del Pretore passata in giudicato, non è stato modificato a titolo cautelare dai giudici francesi, men che meno per quanto riguarda il periodo intercorso dal marzo del 2014 all'agosto del 2015. In proposito l'appello di AP 1 manca perciò di fondamento.

#### **E. 11**

Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore dei figli, nell'ordonnance de non conciliation del 14 settembre 2010 il Tribunal de Grande Instance di A\_\_\_\_\_ ha obbligato AP 1 – come si è appena spiegato – a versare contributi cautelari di € 150.– mensili per ogni figlio. Che tali contributi debbano ritenersi aggiuntivi a quelli dovuti a protezione dell'unione coniugale non risulta dall'ordinanza. Del resto, quando ha intentato causa di divorzio il 4 aprile 2012, la stessa attrice ha postulato un contributo alimentare di € 300.– mensili complessivi per A\_\_\_\_\_ e M\_\_\_\_\_ senza minimamente accennare ai previgenti contributi alimentari a protezione dell'unione coniugale. In circostanze del genere, avendo il tribunale del divorzio statuito in via cautelare, la regolamentazione sui contributi alimentari dovuti a tutela dell'unione coniugale per i figli è venuta a cadere (DTF 138 III 646, 137 III 616 consid. 3.2.2 con rinvii). Identico principio vale nei rapporti internazionali (DTF 134 III 329 consid. 3.4), a meno che i provvedimenti cautelari decisi dal giudice estero non possano essere eseguiti in Svizzera, ciò che nella fattispecie nemmeno l'appellata pretende. Contrariamente a quanto reputa il Pretore, una disciplina svizzera a tutela dell'unione coniugale non può continuare a sussistere parallelamente a un assetto cautelare decretato su un medesimo oggetto dal giudice estero del divorzio. Tutt'al più il giudice svizzero può decretare egli medesimo, a determinate condizioni, provvedimenti cautelari nel quadro del divorzio estero (DTF 134 III 330

consid. 3.5.1), ciò che tuttavia non è avvenuto nel caso in esame.

#### **E. 12**

In via subordinata l'appellante chiede nuovamente di sospendere la causa fino alla conclusione del divorzio in Francia (pag. 21, punto 14). In proposito si rinvia a quanto esposto nel consid. 3. L'appellante sostiene che l'ammontare di contributi alimentari a protezione dell'unione coniugale da accertare in questa sede “servirà a determinare i rapporti di dare/avere tra le parti”, onde il rischio di contraddizioni con la futura sentenza francese di divorzio. Se l'attuale decisione potrà essere utile ai giudici francesi per “determinare i rapporti di dare/avere tra le parti” non si vede tuttavia perché la procedura dovrebbe essere sospesa. Una volta ancora la richiesta del convenuto si rivela priva di consistenza.

#### **E. 13**

Se ne conclude che l'appello va parzialmente accolto, dovendosi accertare che il contributo alimentare di fr. 634.– mensili fissato dal Pretore a protezione dell'unione coniugale per AO 1 rimane in vigore fino a una sua eventuale modifica o soppressione in via cautelare da parte del tribunale (francese) del divorzio, fermo restando ch'esso decadrà al più tardi quando diverrà esecutiva la sentenza di divorzio. Sapere se quell'obbligo si fonda sull'accordo giudiziale del 27 febbraio 2008 o sulla successiva decisione emanata dal Pretore il 19 ottobre 2009 è una questione che può rimanere aperta ai fini dell'attuale giudizio, l'appellata medesima riconoscendo che “il credito alimentare è stato onorato sino al 28 febbraio 2014” (petizione dell'11 aprile 2016, richiesta di giudizio n. 1 lett. b). Il contributo alimentare di fr. 900.– mensili per ogni figlio stabilito dal Pretore a tutela dell'unione coniugale è invece venuto a cadere quando il Tribunal de Grande Instance di A\_\_\_\_\_ ha emanato il 14 settembre 2010 l'ordonnance de non conciliation con cui condannava AP 1 a versare un contributo di mantenimento cautelare di € 150.– mensili indicizzati per ogni figlio. Ciò significa che il credito di AO 1 nei confronti del marito per contributi a tutela dell'unione coniugale scaduti fra il marzo del 2014 e l'agosto del 2015 ammonta a fr. 11 412.– (fr. 634.– per 18 mensilità) con interessi. Da tale somma vanno dedotti fr. 6844.85 eccettivi in compensazione del convenuto (e non contestati dall'attrice in appello), per un totale di fr. 4567.15. L'opposizione sollevata il 10 settembre 2015 da AP 1 al precetto esecutivo notificatogli dall'attrice va rimossa pertanto in via definitiva fino a concorrenza di tale importo.

#### **E. 14**

Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta nella misura in cui vede accertare la validità dell'assetto sul mantenimento della famiglia stabilito dal Pretore a tutela dell'unione coniugale nei soli limiti del contributo alimentare per la moglie (fr. 634.– mensili) rispetto ai fr. 2434.– mensili complessivi chiesti dalla medesima per sé e per i figli. Si giustifica così di porre a carico dell'appellata tre quarti delle spese processuali, con obbligo di rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Riguardo all'indennità piena, essa può ragionevolmente valutarsi in appello a circa fr. 3800.– sulla base delle aliquote medie previste dagli art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310), comprensivi di spese (6%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e IVA. Ridotta a metà, l'indennità piena ammonta così a

fr. 1900.–. Il riparto delle spese e delle ripetibili di primo grado, calcolate secondo la stessa metodica del Pretore (indennità piena di fr. 8000.–), segue identica sorte.

### **E. 15**

La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante in questa sede merita accoglimento. Le gravi ristrettezze di lui sono già state constatate dal Pretore (consid. 14) e l'appello appariva – almeno in parte – provvisto di buon diritto (art. 117 CPC). Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre: sentenza del Tribunale federale 2C\_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In concreto la legale ha redatto l'appello (24 pagine, di cui 12 per la cronistoria) e ha scritto alla Camera una lettera del 10 maggio 2019. Anche presumendo un colloquio e uno scambio di corrispondenza con il cliente, in una causa già minuziosamente nota un legale solerte e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di una ventina d'ore (circa due giorni e mezzo) di lavoro. Retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del citato regolamento), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, simili prestazioni giustificano di retribuire il patrocinatore d'ufficio con fr. 4300.– arrotondati. L'indennità per ripetibili ridotte (fr. 1900.–), che nulla induce a presumere di difficile o impossibile incasso, va posta in deduzione di tale cifra. La patrocinatrice d'ufficio riceverà pertanto una mercede di fr. 2400.–.

### **E. 16**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 2.1 La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è accertato siccome tuttora in vigore il contributo alimentare di fr. 634.– mensili indicizzati a carico di AP 1 fissato dal Pretore per AO 1 a tutela dell'unione coniugale. La petizione è respinta nella misura in cui è intesa a far accertare che i contributi alimentari di fr. 900.– mensili indicizzati per A\_\_\_\_\_ e M\_\_\_\_\_ fissati dal Pretore a tutela dell'unione coniugale fossero ancora in vigore tra il 1° marzo 2014 e il 1° agosto 2015. 2.2 È rigettata in via definitiva fino a concorrenza di fr. 4567.15 con interessi al 5% su fr. 634.– mensili dal 1° marzo 2014 fino al 1° agosto 2015 l'opposizione sollevata da AP 1 al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ notificatogli dall'Ufficio di esecuzione di Locarno. 4. Le spese processuali di fr. 4150.–, anticipate dall'attrice, sono poste per tre quarti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, al quale l'attrice rifonderà fr. 4000.– per ripetibili ridotte. Per il rimanente la sentenza impugnata rimane invariata. II. Le spese di appello, di fr. 2500.– complessivi, sono poste per un quarto a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1900.– per ripetibili ridotte. III. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 2400.–. IV. Notificazione: – ; – ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 15, più dispositivo n. III). Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II  
presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.